



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

ACCORDO QUADRO DI FILIERA

PREMESSO CHE:

- La Regione Siciliana, con l'art 82 "Accordo delle filiere agroalimentari", della L. R. 12 maggio 2010 n. 11, ha previsto che l'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca mediterranea, al fine di garantire il reddito degli imprenditori agricoli quali primi componenti delle filiere produttive, promuove la sottoscrizione di accordi tra i componenti delle filiere agroalimentari a fronte di specifiche azioni di valorizzazione dei prodotti delle filiere;
- Il suddetto art. 82 prevede, inoltre, che i soggetti beneficiari di aiuti pubblici o altri interventi regionali devono rispettare l'accordo di filiera sottoscritto;
- la Regione Siciliana sostiene lo sviluppo economico e produttivo del territorio attraverso politiche integrate tra fondi comunitari, nazionali e regionali, finalizzate alla competitività e all'innovazione delle imprese e, in conformità ai nuovi indirizzi delle politiche dell'Unione, segnatamente il new Green Deal e Farm to Fork, anche quelli della sostenibilità ambientale e della decarbonizzazione dell'economia, con priorità per quelle organizzate secondo logiche di reti e filiere, attraverso anche la promozione di accordi quadro di filiera finalizzate a renderle operative sul territorio;
- gli obiettivi di tali accordi sono quelli di creare dei rapporti stabili all'interno dei diversi segmenti di filiere di produzioni agricole di rilevanza regionale, di realizzare l'aumento del valore aggiunto delle stesse produzioni agricole ed una sua equa redistribuzione all'interno dei singoli stadi delle filiere;
- la Regione Siciliana ha ottenuto il riconoscimento da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art.16 lett."b" del regolamento UE 1305/13, del sistema di qualità denominato "QS Sicilia - Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana", al fine di promuovere, valorizzare e tutelare le produzioni agricole e agroalimentari di qualità;

PER QUANTO SOPRA PREMESSO (che ne forma parte integrante e sostanziale) SI CONVIENE ESI
STIPULA IL PRESENTE ACCORDO QUADRO

TRA

Regione Siciliana - Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con sede legale in Palermo, Viale Regione Siciliana, n. 2771, rappresentata, per il presente atto dall'Assessore

E

- le seguenti imprese agricole di produzione primaria (elencare i soggetti con indicazione della denominazione, sede e rappresentante legale, come da elenco allegato "sottoscrizioni produttori";
 - le seguenti Imprese di trasformazione e/o commercializzazione come da elenco allegato "sottoscrizioni trasformazione/commercializzazione";
 - i seguenti ulteriori soggetti e associazioni di categoria come da elenco allegato "sottoscrizioni altri";
- di seguito individuati parti.

Articolo 1 *Finalità e obiettivi*

Con il presente Accordo Quadro le parti intendono promuovere l'organizzazione della filieraper la produzione di prodotte nel territorio siciliano, sostenendo gli operatori siciliani nell'attivazione di un sistema imprenditoriale in grado di realizzare: produzioni agricole e industriali di qualità certificata, azioni finalizzate all'innovazione e sviluppo del comparto, alla promozione delle produzioni regionali, alla formazione degli operatori e tecnici, al fine di recuperare e potenziare la competitività della filiera siciliana del.....

In particolare andranno conseguiti i seguenti obiettivi:

- organizzazione e regolamentazione delle singole fasi della filiera;
- realizzazione di un disciplinare per la produzione diprodotto in Sicilia “*Qualità Sicura garantita dalla Regione Siciliana*”;
- organizzazione di un sistema di certificazione della qualità merceologica ed igienico-sanitaria delle materie prime e dei prodotti trasformati;
- organizzazione di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni certificate;
- valorizzazione e promozione della filiera e delle produzioni certificate nell'ambito del presente Accordo Quadro;
- garantire adeguate remunerazioni alle produzioni regionali di e derivati/trasformati certificati;
- formazione e qualificazione delle figure professionali operanti nell'ambito del presente Accordo Quadro;
- adozione di adeguate pratiche colturali attraverso la diffusione di linee guida finalizzate al miglioramento del livello medio qualitativo delle produzioni di.....
- partecipazione alla realizzazione della Strategia per la Biodiversità e della strategia “Farm to fork”;
- ogni altro obiettivo coerente con i contenuti dei Piani nazionale e regionale di settore che si riterrà di dovere perseguire.

Articolo 2 *Campo di applicazione*

Al presente Accordo possono aderire tutti i soggetti della filiera agroalimentare

Le aziende firmatarie del presente Accordo Quadro dovranno operare secondo la normativa in vigore in materia di sicurezza igienico sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro e devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni (sanitarie, commerciali, ecc.) previste dalla normativa vigente.

Ciascun prodotto e passaggio della filiera dovrà essere realizzato in Sicilia utilizzando materie prime prodotte sul territorio regionale, secondo quanto riportato in specifici disciplinari tecnici allegati al presente accordo.

Articolo 3 *Produzione ed approvvigionamento di*

L'approvvigionamento del prodottoda parte delle aziende di stoccaggio, trasformazione e/o lavorazione dovrà essere garantito da specifici contratti stipulati tra le suddette aziende e i produttori di, nel rispetto del disciplinare di produzione.

Articolo 4 *Condizioni e requisiti*

Le aziende di stoccaggio, di lavorazione e commercializzazione che hanno stipulato nell'ambito del presente accordo quadro, contratti di coltivazione con le aziende agricole, si impegnano ad acquistare interamente le partite di provenienti dalle superfici oggetto di contratto di coltivazione e che presentano i requisiti merceologici e igienico sanitari previsti.

Le suddette aziende si impegnano altresì ad acquistare il Ad un prezzo definito secondo le modalità previste dall'articolo 7.

Le stesse devono prevedere un sistema di lavorazione, trasformazione e conservazione del prodotto compreso lo stoccaggio destinato esclusivamente alle produzioni dicontrattualizzato nell'ambito dell'accordo, differenziandole dalle produzioni non contrattualizzate, al fine di consentire la tracciabilità e rintracciabilità.

Articolo 5
Contratti di fornitura

Il presente accordo prevede la stipula di contratti di fornitura tra i centri/impresе di stoccaggio, trasformazione, lavorazione, utilizzazione e commercializzazione, al fine di garantire trasparenza nelle contrattazioni e creare le condizioni perché ogni singolo operatore possa organizzare e programmare al meglio le attività inerenti la produzione oggetto di certificazione.

Articolo 6
Commissione paritetica di borsa -.....

Fra le parti si conviene di istituire una commissione paritetica costituita da delegati/rappresentanti dei soggetti sottoscrittori, avente il compito di rilevare, indicare e formare i prezzi.

Articolo 7
Definizione dei prezzi

La commissione paritetica sulla base del rilevamento dei costi medi di produzione, dell'andamento dei mercati regionali e nazionali e dei quantitativi di prodotto atteso o giacenti nei magazzini di conservazione, stabilisce il prezzo minimo di base garantito, franco partenza azienda agricola, espresso in euro/q.le.

Al prezzo base si aggiungerà un premio qualità legato ai principali parametri qualitativi secondo il prodotto oggetto di conferimento determinato nel disciplinare specifico del prodotto.

Articolo 8
Modalità di cessione e pagamento

La commissione paritetica, su richiesta dei produttori, può adottare le seguenti forme di cessione/acquisto di prodotto:

- prezzo garantito fisso: possibilità per tutti i produttori di cedere, indicando tale scelta al momento della sottoscrizione del contratto di coltivazione o di produzione, una quota massima del% (da definire in ciascun accordo) del prodotto a "prezzo garantito fisso";
- conferimento e vendita con prezzo definito: il prodotto è fatturato all'acquirente applicando il prezzo fissato dalla Commissione paritetica in vigore al momento dei ritiri;
- conferimento e vendita tramite conto deposito con prezzo da determinare: in attesa della campagna di commercializzazione.

Il pagamento avverrà entrogg. dalla

Articolo 9
Qualità

Per qualità igienico sanitaria del, si intende l'osservanza dei requisiti di legge in materia di sicurezza alimentare.

Articolo 10
*Individuazione di un sistema di tracciabilità
della materia prima/trasformata oggetto dell'accordo (eventuale)*

.....
.....

Articolo 11

Durata

Il presente accordo quadro entra in vigore con la sua sottoscrizione e avrà durata, salvo proroghe da definire di comune accordo tra le parti.

Le parti firmatarie procedono annualmente alla verifica degli obiettivi del presente accordo per eventuali revisioni in funzione dell'evoluzione normativa avente ricadute sulla filiera, nonché dell'andamento delle coltivazioni e/o del mercato, anche ai fini dell'inserimento di nuovi prodotti.

Articolo 12 *Requisiti di accesso*

Le imprese coinvolte dal presente accordo quadro devono rispettare tutti gli obblighi di legge previsti ed in particolare devono soddisfare i requisiti previsti dalla normativa cogente nell'ambito della rintracciabilità dei prodotti (Reg. 178/2002), sicurezza igienico sanitaria (Reg. 852/2004) e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Articolo 13 *Modifiche e/o integrazioni*

Tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo dovranno essere concordate e approvate per iscritto dalle parti firmatarie, salvo le previsioni di automatica integrazione nel presente accordo previste dallo stesso.

Articolo 14 *Cessione attività*

In caso di cessione totale o parziale dell'attività da parte di un soggetto che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione, il cedente è tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione.

Articolo 15 *Promozione dei prodotti*

I prodotti ottenuti nell'ambito del presente Accordo di Filiera saranno sostenuti dall'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea attraverso idonei strumenti, tra i quali quelli implementati nell'ambito della promozione dei prodotti "Born in Sicily", dei Servizi a Km 0 di cui al DA n. 53 del 18 ottobre 2012 e delle iniziative a sostegno della promozione dei prodotti nelle mense pubbliche.

Articolo 16 *Arbitrato irrituale*

Con riferimento ai contratti tra le parti, che richiamino il presente accordo, qualsiasi controversia, comprese quelle relative a validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione, ecc., sarà obbligatoriamente deferita alla decisione di arbitri irrituali amichevoli compositi i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza alcuna formalità di legge, ai sensi del regolamento della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio della provincia in cui è avvenuta la vendita.

